

Publicato il 13/05/2026

N. 01368/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00968/2026 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex artt. 60 e 120, c.p.a.;

sul ricorso numero di registro generale 968 del 2026, proposto dalla società [REDACTED], in persona del legale rappresentante *pro tempore*, in relazione alla procedura CIG [REDACTED], rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio Ausiello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

- [REDACTED]), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa [REDACTED]

[REDACTED] domiciliataria *ex lege* in [REDACTED];

- il [REDACTED], in persona del legale rappresentante *pro tempore*, non costituito in giudizio;

nei confronti

E2, con conseguente collocazione della ricorrente in posizione utile; 2) ha individuato quali operatori aggiudicatari/contraenti dell'Accordo Quadro del Lotto 4 (n. 4 soggetti) le società controinteressate;

- del Verbale n. 12 della Commissione Giudicatrice del 21.11.2025 (reg. int. n. 2034 del 27.11.2025), recante la graduatoria provvisoria del Lotto 4 e la collocazione della ricorrente al 5° posto con il suddetto punteggio, *in parte qua*;

- del Verbale n. 7 della Commissione Giudicatrice del 21.10.2025, recante l'esito definitivo/aggiornato della valutazione dell'offerta tecnica del Lotto 4, nella parte in cui ha attribuito alla ricorrente il punteggio di 0,00 al Criterio E (sub-criteri tabellari E1 ed E2), pur a fronte di autodichiarazione resa in sede di gara, e senza attivazione dei poteri di soccorso/integrazione;

- di ogni altro verbale, atto presupposto, connesso e conseguente, ivi inclusi, per quanto occorra: *i.* il Verbale n. 4 del 6.10.2025 (reg. int. 1895 del 10.11.2025), nella parte in cui ha registrato per la ricorrente punteggio 0,00 al criterio E; *ii.* il Verbale n. 11 dell'11.11.2025 (reg. int. 2033 del 27/11/2025), per quanto attiene ai punteggi economici recepiti nella graduatoria finale;

- ove occorra, per l'annullamento delle clausole della *lex specialis* e, in particolare, del Disciplinare di gara (prot. 1084 del .2.7.2025) e del relativo Prospetto criteri OEPV, nella parte in cui (artt./paragrafi richiamati nel ricorso e, in specie, art. 26.3 e art. 28.5 del Disciplinare) hanno previsto l'attribuzione di punteggio pari a zero per la mancata allegazione delle certificazioni premiali E1 ed E2, senza consentire l'attivazione del soccorso istruttorio/soccorso procedimentale per l'acquisizione dei relativi mezzi di prova, ancorché preesistenti e dichiarati:

- dell'art. 24 del disciplinare, *in parte qua*, ove interpretato restrittivamente, così come applicato dalla stazione appaltante, vietando di attivare il soccorso istruttorio, per consentire alla ricorrente -relativamente al Lotto 4-, l'esibizione delle certificazioni di qualità inerenti i sub-criteri premianti E1- E2, sebbene autodichiarati, per violazione

dei principi della prevalenza della sostanza sulla forma, non discriminazione e proporzionalità, oltre che del principio del risultato;

- di ogni altro atto e/o provvedimento, connesso e consequenziale, comunque lesivo degli interessi della ricorrente;

nonché per dichiarare

- il diritto della ricorrente alla corretta attribuzione dei punteggi tabellari E1 ed E2, pari a complessivi 6 punti, con conseguente riformulazione della graduatoria del Lotto 4 e sua collocazione in posizione utile ai fini della stipula dell'Accordo Quadro;

- l'inefficacia degli atti/contratti eventualmente stipulati, con conseguente subentro della ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'intimata

[REDACTED]

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 maggio 2026 il dott. Fabrizio Giallombardo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi degli artt. 60 e 120, c.p.a.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. La ricorrente ha contestato la sua collocazione al quinto posto della graduatoria conclusiva della procedura in epigrafe.

1.1. Essa ha esposto in fatto quanto segue:

- di aver partecipato alla procedura in questione indicando, quanto ai sub-criteri E1 ed E2 (ai sensi dei quali sarebbe stato possibile ottenere complessivamente n. 6 punti), il

possesso delle relative certificazioni, senza tuttavia allegarle all'interno della busta tecnica;

- che, con verbale n. 7 del 21.10.2025, relativo alla valutazione delle offerte tecniche del Lotto 4, la Commissione le ha attribuito n. 0,00 punti con riguardo al criterio E (non riconoscendole, dunque, i 6 punti di cui ai criteri premiali E1 ed E2);

1.2. Ha soggiunto che - in caso di accoglimento del ricorso - otterrebbe n. 6 punti e si collocherebbe alla seconda posizione della graduatoria, utile per la sottoscrizione dell'accordo quadro (aggiudicato ai primi quattro operatori in graduatoria).

1.3. Ciò posto, ha articolato doglianze così rubricate:

- *Violazione di legge (violazione e falsa applicazione dell'art. 101 del d.lgs. 36/2023 in relazione all'art. 24 del disciplinare di gara). Eccesso di potere (arbitrarietà- sviamento - per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti - difetto del presupposto- ingiustizia manifesta). Violazione dei principi di proporzionalità, par condicio, non discriminazione e del risultato (artt. 1, 2 e 3 d.lgs. 36/2023). Illegittimità in parte qua degli artt. 24 e 26- 28 del disciplinare di gara. Abnormità- irragionevolezza;*

- *Violazione di legge (violazione e falsa applicazione dell'art. 101, commi 1 e 3, del d.lgs. 36/2023 in relazione all'art. 26.3 del disciplinare). Eccesso di potere (arbitrarietà- sviamento- illogicità- difetto del presupposto- difetto di istruttoria- ingiustizia manifesta). Violazione dei principi di non discriminazione - della prevalenza della sostanza sulla forma- del risultato;*

- *Violazione dei principi del risultato, della fiducia e della buona fede (artt. 1, 2 e 5 del d.lgs. 36/2023). Eccesso di potere per sviamento.*

1.3.1. I tre motivi di ricorso concernono:

(i) la mancata attivazione del soccorso istruttorio o procedimentale;

(ii) l'illegittimità delle clausole del bando che: *a.* dispongono l'azzeramento del punteggio per la mancata produzione, nell'offerta tecnica, dei certificati concernenti i criteri premiali, sebbene autodichiarati in sede di gara (art. 26.3 del disciplinare); *b.*

consentono di sanare le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione, ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica (art. 24 del disciplinare);

(iii) la violazione dei principi del risultato, della fiducia, della buona fede e della leale collaborazione.

1.4. La ricorrente ha chiesto:

- di adottare idonee misure cautelari;
- di annullare gli atti impugnati, dichiarando il suo diritto all'attribuzione di n. 6 punti per i sub-criteri E1 ed E2, previo esercizio del soccorso istruttorio per l'acquisizione delle relative certificazioni, e ordinando all'intimata amministrazione di riformulare la graduatoria del Lotto 4, collocandola in posizione utile per l'aggiudicazione;
- di dichiarare: (i) l'inefficacia dei contratti eventualmente stipulati con le controinteressate; (ii) il suo diritto a subentrare nell'accordo quadro;
- di condannare le controparti alle spese di lite, da distrarre in favore del procuratore, dichiaratosi antistatario.

2. Si sono costituiti Valori Consorzio Stabile s.c.a r.l. e l'Agenzia del demanio.

3. In prossimità dell'udienza camerale di discussione dell'istanza cautelare le parti hanno presentato memorie, con le quali – in particolare – sono state preliminarmente eccepite l'irricevibilità del ricorso (Agenzia del Demanio) e la sua inammissibilità per mancato superamento della prova di resistenza (Consorzio valori s.c. a r.l.).

4. All'udienza camerale indicata in epigrafe, dato avviso alle parti della possibilità di definire il giudizio con sentenza in forma semplificata (artt. 60 e 120, c.p.a.), la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Va, in primo luogo, chiarito che la costituzione in giudizio della resistente Agenzia ha reso irrilevante ogni dubbio sull'eventuale nullità della notifica del ricorso a quest'ultima (art. 44, c. 3, c.p.a.).

2. Ciò posto, vanno rigettate le eccezioni preliminari delle controparti.

2.1. Si prendano le mosse dall'eccezione di irricevibilità, articolata dalla difesa erariale.

2.1.1. Quest'ultima ha sostenuto che: (i) la ricorrente avrebbe dovuto impugnare immediatamente la prescrizione del disciplinare attributiva di n. 0 punti in caso di mancata presentazione della documentazione all'interno dell'offerta tecnica (art. 26.3 del disciplinare); (ii) al più, tale disposizione avrebbe dovuto essere impugnata al momento della presentazione della domanda.

2.1.2. L'infondatezza dell'eccezione discende dal fatto che non si discute, nel caso di specie, di una clausola immediatamente escludente (la cui impugnazione, coerentemente con l'insegnamento dell'Adunanza plenaria n. 4/2018, avrebbe dovuto essere immediata), ma di una clausola attributiva di un punteggio premiale, la cui lesività si è concretizzata nel momento in cui la ricorrente ha appurato di non essere tra le aggiudicatarie della commessa proprio in ragione della mancata attribuzione dei n. 6 punti oggetto di contestazione (cfr. la determina di aggiudicazione di cui all'all. 1 del ricorso).

2.2. Tale ultima considerazione impone, altresì, di rigettare l'eccezione di inammissibilità articolata dalla controinteressata Consorzio valori s.c. a. r.l..

A suo dire, il ricorso sarebbe inammissibile per mancato superamento della prova di resistenza, atteso che la ricorrente non avrebbe dimostrato l'attinenza, l'idoneità, la validità e la spendibilità delle certificazioni che ha dichiarato di possedere. Nella sua ricostruzione, peraltro, la ricorrente non avrebbe prodotto in sede di gara le dichiarazioni sostitutive (cfr. p. 6 della memoria della suddetta controinteressata).

2.2.1. In primo luogo, va dato atto che, come si vedrà, dai verbali di gara risultano prodotte le dichiarazioni concernenti il possesso delle certificazioni in questione.

2.2.2. *In secundis*, è bene chiarire che l'eventuale non utilizzabilità delle certificazioni prodotte agli atti di causa ai fini dell'attribuzione del punteggio premiale da parte della stazione appaltante è questione altra e diversa rispetto al contestato superamento della prova di resistenza (che, ove dimostrato, osterebbe all'ammissibilità del ricorso).

2.2.2.1. La prova di resistenza è superata, infatti, ogniqualvolta dall'eventuale accoglimento di una o più censure discenda un vantaggio concreto al ricorrente (quale, ad esempio, il superamento dei controinteressati in una graduatoria con conseguimento del bene della vita).

Tale valutazione, evidentemente, non coincide con quella involgente la fondatezza della censura medesima.

2.2.2.2. Nel caso di specie, è sufficiente visionare la menzionata determina di aggiudicazione (all. 1 al ricorso) per appurare che la ricorrente, con l'attribuzione di n. 6 punti, ben potrebbe rientrare tra i quattro operatori economici aggiudicatari.

Si consideri che:

(i) la ricorrente si è collocata alla quinta posizione della contestata graduatoria, con n. 83,39 punti;

(ii) il quarto in graduatoria (ultimo degli aggiudicatari) ha conseguito il superiore punteggio di n. 84,37 punti.

Da ciò discende che la prova di resistenza non sarebbe superata laddove dall'eventuale accoglimento delle censure della ricorrente discendesse l'attribuzione di un punteggio inferiore agli 0,98 punti che la separano dall'ultimo degli aggiudicatari.

Ma, nel caso di specie si discute - come si è detto - della potenziale attribuzione di n. 6 punti.

Il che è più che sufficiente per ritenere superata la prova di resistenza.

3. Può quindi passarsi al merito del ricorso.

3.1. La tesi propugnata dalla ricorrente è, in buona sostanza, che la mancata produzione dei certificati rilevanti ai fini dell'attribuzione del punteggio premiale per cui è causa, in un contesto in cui essa ha comunque prodotto nell'offerta tecnica una dichiarazione sostitutiva concernente il loro possesso, sarebbe stata sanabile ricorrendo al soccorso istruttorio o a quello procedimentale, coerentemente con i principi che innervano il nuovo codice dei contratti, ferma restando l'illegittimità delle clausole del disciplinare che osterebbero a tale possibilità.

Tale tesi innerva tutti e tre i motivi di ricorso che, dunque, è necessario analizzare congiuntamente.

3.2. Le controparti hanno, di contro, invocato le previsioni della *lex specialis* per escludere l'esperibilità di ogni forma di soccorso nel caso di specie, argomentando altresì sulla pretesa genericità delle dichiarazioni sostitutive presenti negli allegati del disciplinare, che avrebbero conseguentemente necessitato della contestuale produzione delle certificazioni in questione al fine di concretarne il contenuto.

3.3. Il ricorso è fondato e va accolto, alla luce delle seguenti considerazioni.

3.3.1. Vanno, anzitutto, richiamate le prescrizioni della legge di gara per comprendere appieno:

(i) da un lato, quali siano i termini della discussione tra le parti;

(ii) dall'altro, quanto fosse vincolata la S.A. nella valutazione delle offerte tecniche e se quest'ultima avesse effettivamente margini per intervenire (con il soccorso istruttorio o procedimentale) per sanare eventuali carenze nella produzione delle certificazioni concernenti i requisiti premiali E1 ed E2.

Il criterio premiale "E" premia il possesso di certificazioni attestanti:

(i) il sistema di gestione per la parità di genere, rispetto al quale "*il concorrente dovrà dichiarare il possesso ed allegare la certificazione della parità di genere di cui all'art. 46-bis del codice delle pari opportunità*" (criterio E1);

(ii) le politiche volte a migliorare le condizioni di lavoro, rispetto alle quali è previsto che *“il concorrente dovrà dichiarare ed allegare copia della Certificazione di responsabilità sociale ed etica SA 8000 o equivalente”* (criterio E2).

Per entrambi i criteri vi è il riferimento alla produzione del *“Modello D1/E1/E2”*.

È, infine, sancito il conseguimento di n. 3 punti per ognuno dei suddetti criteri in *“presenza della certificazione da allegare all’offerta”* (cfr. p. 60 del disciplinare, prodotto come all. 3 al ricorso).

L’art. 26.3 del disciplinare (che regola il contenuto dell’offerta tecnica con riguardo al lotto n. 4, che è quello per cui è causa), sanziona la mancata produzione all’interno dell’offerta delle certificazioni concernenti la comprova delle dichiarazioni di possesso/impegno presenti nel menzionato *“Modello D1/E1/E2”* sui suddetti requisiti premiali con l’attribuzione di n. 0 punti (cfr. p. 43 del menzionato disciplinare, che fa in particolare riferimento all’allegato 02 del modello, circostanza - quest’ultima - che assumerà rilievo nel prosieguo).

Il modello in questione è costruito nella forma di una dichiarazione sostitutiva, con relativa assunzione di responsabilità – anche penale – ai sensi del d.P.R. n. 445/2000 (cfr. all. 5 al ricorso).

Va precisato che la dichiarazione sostitutiva in questione indica chiaramente il tipo di certificazione che l’offerente deve dichiarare di possedere: ciò consente di rigettare le contestazioni della controinteressata sul presunto carattere generico della dichiarazione medesima.

3.3.2. Riassumendo:

(i) la legge di gara impone la contemporanea e necessaria presenza di una dichiarazione sostitutiva e della certificazione comprovante quanto dichiarato;

(ii) l’assenza di uno dei due suddetti elementi determina l’attribuzione di n. 0 punti.

3.3.3. Dalla superiore ricostruzione della legge di gara non risulta condivisibile quanto recentemente affermato dal TAR Marche nell'ambito di un omologo giudizio che ha coinvolto la ricorrente medesima.

In quella sede è stato dato rilievo al fatto che l'attribuzione del punteggio premiale avrebbe dovuto essere *“ricondata alla mancata integrazione dell'offerta tecnica con una serie di documenti (“Modello D1 compilato + schede tecniche dei prodotti e certificazioni in corso di validità), mentre il seggio di gara ha ritenuto di attribuire zero punti per la mancata allegazione delle sole certificazioni di qualità, di parità di genere e sociale, tuttavia dichiarate ai sensi degli artt. 46, 47, 76 del D.P.R. 445/00”* (TAR Marche, sez. I, 5 maggio 2026, n. 623).

Come si è visto, dalla legge di gara non risulta invero altra scelta, in capo alla Commissione, se non quella di attribuire n. 0 punti in caso di mancata produzione di una delle certificazioni oggetto di punteggio premiale, anche a fronte della presenza di una dichiarazione sostitutiva concernente il possesso di tale certificazione.

Si rammenta, al riguardo, che la legge di gara va interpretata coerentemente con le regole dell'art. 1363, c.c., con la conseguenza che le clausole ivi contenute si interpretano le une per mezzo delle altre, attribuendo ad esse il senso che risulta dal complesso dell'atto (Cons. St., sez. V. 12 febbraio 2026, n. 1117 e giurisprudenza ivi richiamata).

3.3.4. Da ciò discende che il contegno della Commissione si è posto in coerenza con le prescrizioni della *lex specialis*, posto che essa:

- con il verbale n. 1, ha preso atto della mancata produzione, nell'offerta tecnica della ricorrente, degli allegati concernenti i visti punteggi premiali (cfr. all. 4 al ricorso, p. 7);
- con il verbale n. 7, ha attribuito n. 0 punti alla ricorrente in merito al criterio E (cfr. all. 4 al ricorso, p. 28).

3.3.5. È, del resto, fuor di dubbio che la ricorrente abbia meramente dichiarato il possesso delle certificazioni concernenti i criteri E1 ed E2 (cfr. all. 5 al ricorso).

Al riguardo, non colgono - ancora una volta - nel segno le difese della controinteressata Valori s.c. a r.l., in merito alla mancata prova dell'effettiva produzione in giudizio delle autodichiarazioni della ricorrente concernenti i criteri premiali: dal verbale n. 1 si evince, in effetti, che la ricorrente non ha prodotto il solo allegato 03 al modello D1/E1/E2 (che è quello concernente la "*prestazione dei prodotti da costruzione (CAM – D.M. n. 256/2022)*"), mentre la dichiarazione sostitutiva da essa prodotta è quella inerente all'allegato 02 (ovvero la dichiarazione d'impegno/possesso di cui al modello D1/E1/E2).

3.3.6. Va altresì precisato che la ricorrente non si è limitata a produrre in giudizio le dichiarazioni in questione: essa ha, altresì, prodotto le anzidette certificazioni, da cui si evince il relativo possesso da epoca antecedente l'indizione della gara (cfr. all. 6-7 al ricorso).

3.3.7. Svolti i precedenti chiarimenti in ordine al contenuto della *lex specialis* e al conseguente – e doveroso – contegno della stazione appaltante a fronte di una dichiarazione non accompagnata dalla produzione delle certificazioni di cui ai criteri premiali E1 ed E2, è evidente che il cuore della questione:

(i) *non va rinvenuto* nel mancato esperimento del soccorso istruttorio o procedimentale, che trova una sua regolamentazione nella legge di gara con disposizioni sostanzialmente riproduttive della normativa primaria (cfr., in particolare, il par. 24 del disciplinare e lo si confronti con l'art. 101, d.lgs. n. 36/2023), ma che risulta precluso dal chiaro tenore dell'art. 26.3 del disciplinare;

(ii) *ma va, piuttosto, individuato* nella valutazione concernente la coerenza della legge di gara con gli istituti in questione, nella misura in cui la prima ha imposto, con il menzionato art. 26.3, il doppio onere di dichiarazione e allegazione di determinate certificazioni, disponendo *ex abrupto* l'attribuzione di n. 0 punti nel caso in cui

l'offerente abbia *dichiarato* (peraltro ai sensi del d.P.R. n. 445/2000) il possesso delle certificazioni medesime, senza tuttavia premurarsi di allegarle in uno con l'offerta tecnica.

3.3.8. Ciò posto, non può che darsi atto dell'illegittimità di una simile disciplina.

Essa, infatti, preclude *a monte* la possibilità, per la S.A., di attivare il soccorso procedimentale, posto che – ammettendo tale soccorso, a legge di gara immutata, in presenza di dichiarazioni sostitutive non accompagnate dalla produzione delle relative certificazioni – si derogherebbe alla chiara previsione della del disciplinare (il più volte menzionato art. 26.3) che – come si è visto – attribuisce il punteggio premiale sulla base della presenza o meno nell'offerta tecnica della certificazione da allegare alla stessa.

Un simile esito tuttavia contrasta con il fatto che il soccorso procedimentale sia ampiamente ammesso dalla giurisprudenza amministrativa in simili situazioni.

Ancora di recente il giudice di appello ha richiamato la c.d. “*prospettazione proconcorrenziale*”, secondo la quale “*qualora il possesso di una determinata certificazione o dichiarazione sia richiesto non quale requisito di partecipazione alla procedura, ma soltanto ai fini del riconoscimento di un punteggio aggiuntivo all'offerta tecnica - andrebbe consentito, in ossequio al canone della massima partecipazione ed alla esigenza di non trasformare la gara in una “corsa a ostacoli” che faccia perdere di vista l'obiettivo prioritario di selezionare l'offerta migliore per l'Amministrazione pur nel rispetto delle regole della concorrenza (principio del risultato, oggi sancito dall'articolo 1 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36), di sanare, attraverso il c.d. soccorso procedimentale, le carenze meramente documentali e formali allorché ciò non alteri il contenuto sostanziale dell'offerta e non produca distorsioni sul confronto competitivo tra le offerte*”. Detto principio “è riferito all'ipotesi in cui si tratti di integrare sul piano documentale una certificazione non prodotta, ma della quale è stato dichiarato il possesso ai fini del punteggio premiale

previsto per l'offerta tecnica" (Cons. St., sez. V, 29 gennaio 2026, n. 795; v., nello stesso senso, Cons. St., sez. III, 27 febbraio 2025, n. 1707).

Tale assunto ha trovato condivisione anche nella giurisprudenza di prime cure (TAR Calabria, sez. I, 14 ottobre 2025, n. 1640), seppure non è mancato chi abbia affermato l'opposta tesi della non sanabilità di una simile mancanza (TAR Lazio, sez. IV, 9 aprile 2026, n. 6402), in ossequio a un'interpretazione strettamente letterale dell'art. 101, d.lgs. n. 36/2023.

Tale ultima impostazione, ad avviso del Collegio, si pone in frizione con i cc.dd. "*super-principi*" del risultato, della fiducia e dell'accesso al mercato che innervano il codice dei contratti pubblici.

Non consentire a un operatore economico di comprovare, con la produzione della relativa certificazione, un requisito premiale oggetto di dichiarazione sostitutiva all'interno dell'offerta tecnica, risulta:

- (i) eccessivamente penalizzante per l'offerente, che si troverebbe privato dell'attribuzione di un punteggio pacificamente spettantegli in ragione di una mera omissione formale, non incidente in alcun modo sul contenuto dell'offerta tecnica;
- (ii) contraddittorio: *a.* con la finalità di individuazione del miglior offerente nel mercato, che è espressione del generale principio del buon andamento dell'amministrazione (art. 97, Cost.); *b.* con l'art. 101, c. 3, d.lgs. n. 36/2023, che consente di ottenere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato.

È, invero, del tutto illogico pensare che – in una gara come quella per cui è causa – un'offerta tecnica *ab origine* non del tutto chiara possa essere *ex post* chiarita dall'offerente (e dunque valutata dalla Commissione), mentre a quest'ultimo sarebbe impedito di produrre una certificazione comprovante un requisito premiale *chiaramente* affermato nell'offerta (che non necessiterebbe dunque di alcun chiarimento) per il tramite di una dichiarazione sostitutiva.

3.3.9. Tali conclusioni non si discostano da quanto affermato dal TAR Marche nella citata sent. n. 623/2026, nella parte in cui ha (in questo caso condivisibilmente, a parere del Collegio) sostenuto l'incomprensibilità della *“ragione per cui debba essere contemporaneamente esigibile una dichiarazione sostitutiva (penalmente rilevante) di una certificazione (qui, rectius, di un fatto notorio) e allo stesso tempo la produzione della certificazione (o della prova documentale del fatto notorio) che la dichiarazione dovrebbe sostituire. Si tratta di un adempimento contraddittorio e duplicato, che non ha alcun valore aggiunto rispetto al risultato perseguito dalla gara, ossia quello di assicurare il miglior contratto alla pubblica amministrazione”*.

Ciò che muta rispetto alla prospettazione di cui alla menzionata pronuncia è che:

(i) quest'ultima ha ritenuto di poter intervenire *a valle* del disciplinare, consentendo il soccorso (ivi qualificato come istruttorio) senza intervenire sull'art. 26.3 della legge di gara;

(ii) ad avviso del Collegio, si rende invece necessario intervenire *a monte* sulla *lex specialis*, posto che – come si è visto – essa ha imposto l'onere di produrre le certificazioni concernenti il punteggio premiale direttamente nell'offerta tecnica, a espressa pena di azzeramento del punteggio in caso di loro mancata produzione.

L'effetto, ad ogni modo, è il medesimo: seguendo l'una o l'altra via non si può ammettere che un operatore economico che, come la ricorrente, abbia prodotto una dichiarazione sostitutiva concernente la sussistenza di un preciso requisito premiale non sia posto nelle condizioni di produrre la documentazione comprovante tale requisito e non ottenga, conseguentemente, il relativo punteggio.

4. Si è già detto che la stazione appaltante non abbia potuto svolgere alcuna attività di soccorso in quanto ciò le è stato escluso dalle previsioni del disciplinare concernenti l'attribuzione del punteggio premiale.

4.1. Ne consegue che a valle della dichiarazione di illegittimità di tali previsioni, nella parte in cui impongono il doppio onere di produrre una dichiarazione sostitutiva e di

allegare la certificazione comprovante tale dichiarazione, la S.A. dovrà consentire alla ricorrente di produrre le certificazioni di cui quest'ultima ha dichiarato il possesso e valutarle ai fini dell'eventuale attribuzione del punteggio premiale.

Tale attività non può, infatti, ritenersi surrogabile dal giudicante nel caso di specie, come invece richiesto dalla ricorrente, poiché ciò consentirebbe l'esercizio di poteri amministrativi non ancora esercitati (art. 34, c. 2, c.p.a.).

5. Va infine soggiunto che, non risultando sottoscritto alcun contratto a valle dell'aggiudicazione, non è luogo a provvedere sulla domanda di dichiarazione dell'inefficacia di questi ultimi.

6. Stante quanto precede:

- il ricorso è fondato e va accolto nei termini di cui sopra;
- sono annullati, per l'effetto, gli atti impugnati nei limiti dell'interesse di parte ricorrente, con salvezza degli ulteriori provvedimenti della resistente [REDACTED] all'esito della valutazione delle certificazioni della ricorrente;
- le spese di lite: (i) seguono la soccombenza con la resistente Agenzia, che ha redatto l'impugnato disciplinare, e sono liquidate come da dispositivo, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario; (ii) possono trovare compensazione con la controinteressata [REDACTED] in quanto estranea alle ragioni di illegittimità degli atti impugnati; (iii) vanno dichiarate irripetibili nei confronti delle altre parti non costituite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

- lo accoglie nei termini di cui in motivazione e annulla, per l'effetto, gli atti impugnati per quanto di interesse per la ricorrente, con salvezza degli ulteriori provvedimenti della resistente [REDACTED] all'esito della valutazione delle certificazioni della ricorrente;

- condanna la resistente [REDACTED] alla rifusione delle spese di lite, che liquida in favore della ricorrente nella misura di euro 2.000,00 (euro duemila/00), oltre spese generali e accessori di legge, se ed in quanto dovuti, con distrazione delle stesse al procuratore della ricorrente medesima, dichiaratosi antistatario;
- compensa le spese di lite con la parte privata non costituita;
- dichiara irripetibili le spese di lite con riguardo alle altre parti non costituite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 12 maggio 2026 con l'intervento dei magistrati:

Salvatore Veneziano, Presidente

Francesco Mulieri, Consigliere

Fabrizio Giallombardo, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Fabrizio Giallombardo

IL PRESIDENTE

Salvatore Veneziano

IL SEGRETARIO